Proposta di Legge regionale recante:

“Disposizioni concernenti la tutela della salute dei soggetti immunodepressi e le iniziative di informazione in materia di prevenzione vaccinale.”.

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 32 della Costituzione e dell'articolo 7 dello Statuto, nel rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi europei ed internazionali nonché della normativa statale vigente in materia di prevenzione vaccinale, assicura il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, con particolare riguardo alla tutela dei soggetti immunodepressi che non possono effettuare le vaccinazioni per accertato pericolo per la salute.

Art. 2

(Interventi di urgenza in materia sanitaria per la tutela dei soggetti immunodepressi per cui le vaccinazioni devono essere omesse o differite in caso di accertato pericolo per la salute)

1. Ai fini della tutela della salute dei soggetti di cui all'articolo 1, le Aziende sanitarie locali che, anche su segnalazione delle autorità scolastiche, accertino la presenza di più di due minori non vaccinati all'interno delle classi di studenti per cui vige l'obbligo scolastico, possono proporre alle autorità scolastiche competenti, l'adozione di interventi provvisori di urgenza, ivi compresa la sospensione temporanea dall'attività scolastica degli studenti non vaccinati e non esonerati ai sensi dell'articolo 1, comma 3 del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73 (Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci), convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, per consentire gli adempimenti previsti dall'articolo 4, comma 1 del suddetto decreto, ovvero la regolarizzazione del ciclo di vaccinazioni.

Art. 3

(Iniziative di informazione in materia di prevenzione vaccinale)

1. La Regione e le Aziende sanitarie locali assicurano, sui rispettivi siti istituzionali e ciascuno per il proprio ambito di competenza, la continuità nella diffusione delle informazioni relative ai servizi e alle prestazioni in materia di prevenzione vaccinale.

Art. 4

(Disposizioni finanziarie)

1. La Regione e le Aziende sanitarie locali provvedono a dare attuazione alle disposizioni di cui alla presente legge mediante l'impiego delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 5

(Entrata in vigore)

1. La presente Legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.